



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

Dott.ssa Martinoli Anna

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
3	04/01/2022	17	9

Oggetto:

Autorizzazione per modifica sostanziale, ai sensi del D. Lgs. 152/06 art. 208, di un impianto di trattamento rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.

Ditta BIFOLCO & Co. s.r.l. con sede impianto in via Filettine n° 109 nel Comune di Pagani (Sa).

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

PREMESSO che la ditta Bifolco & Co. s.r.l., con sede legale in via Guido Tramontano n. 34/36 – Pagani (Sa), è titolare, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06, del D.D. n. 115 del 16/05/2019 e successivi di autorizzazione all'esercizio di un impianto di trattamento rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ubicato nel Comune di Pagani alla via Filettine n° 109, individuato al Catasto del medesimo Comune al foglio n. 5, particella n. 899 per una superficie complessiva di 1.965 mq;

CONSIDERATO che la sig.ra Bifolco Lucia, nata ***OMISSIS*** il ***OMISSIS***, in qualità di amministratore unico della ditta in epigrafe, ha inoltrato istanza in data 16/09/2020 - prot. n. 0425857 e trasmesso successivamente integrazioni, agli atti d'ufficio, di modifica sostanziale dell'impianto consistente in:

- introduzione operazione di pretrattamento R12 per i codici EER 18.01.03* e 18.02.02*;
- introduzione operazione di smaltimento D13 per n. 15 codici EER non pericolosi 080112, 080318, 080410, 150203, 160306, 180102, 180104, 180107, 180109, 180203, 180206, 190904, 190905, 200128, 200132
- introduzione operazione di smaltimento D13 per n. 33 codici EER pericolosi 070101*, 070103*, 070104*, 070110*, 070210*, 070301*, 070303*, 070304*, 070701*, 070703*, 070704*, 070710*, 080111*, 080317*, 080409*, 090101*, 090102*, 090104*, 090105*, 150110*, 150202*, 160303*, 160305*, 160506*, 160507*, 160508*, 161001*, 161003*, 170301*, 180106*, 180108*, 180110*, 180205*;
- variazione dei codici EER su cui viene effettuata l'operazione D14 il tutto come da tabelle riepilogative allegate al presente provvedimento;

PRESO ATTO che con D.D. n. 166 del 30/09/2020 il progetto in esame è stato escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale con prescrizioni/condizioni;

CONSIDERATO che:

- in data 08/02/2021 si è tenuta la prima conferenza di servizi conclusasi con richiesta di integrazioni e chiarimenti sia da parte dell'ARPAC, sia dall'ufficio procedente per evidenti difformità rispetto al progetto di esclusione dalla V.I.A. di cui al D.D. n. 166/2020;
- in data 19/05/2021 si è tenuta la seconda conferenza di servizi conclusasi con richiesta di integrazioni ed invito alla ditta di farsi parte diligente presso l'ufficio competente al fine di accertarsi che le difformità riscontrate con il D.D. n. 166/2020, non producano effetti significativi sull'esito della procedura di esclusione;
- in data 13/08/2021 prot. 419063, la ditta ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 6 co. 9 del D. Lgs. 152/06 avendo apportato alcune modifiche al progetto sottoposto a verifica di assoggettabilità a V.I.A. (D.D. n. 166/2020);
- in data 21/10/2021 - prot. 0519973 l'ufficio STAFF Tecnico Amministrativo – Valutazioni Ambientali ha comunicato che la commissione VIA - VAS - VI, nella seduta del 07/10/2021, ha ritenuto di non assoggettare nuovamente l'intervento a verifica di assoggettabilità, in quanto le modifiche apportate al progetto originario sono da intendersi migliorative;
- in data 23/11/2021 si è tenuta la terza conferenza di servizi, conclusasi con richiesta di trasmettere, alla U.O.D. 501709 ed a tutti gli Enti coinvolti nel procedimento autorizzativo, ulteriore documentazione rispetto a quanto richiesto nella seconda conferenza di servizi, tenuto conto che la documentazione integrativa presentata dall'istante non era esaustiva;
- la Conferenza di Servizi decisoria del 07/12/2021:
 - preso atto della valutazione favorevole con prescrizioni dell'ufficio procedente, del parere favorevole dell'ARPAC, dell'Ente Idrico Campano e del Comando VV.F. di Salerno;
 - acquisito l'assenso, ai sensi dell'art. 14 ter - comma 7 - L. 241/90, degli Enti assenti (Comune di Pagani, ASL Salerno, dell'Amministrazione Provinciale di Salerno), che, seppur invitati, non hanno fatto pervenire alcuna nota in merito, si è conclusa:
 - a) con l'approvazione della modifica sostanziale proposta;
 - b) con le seguenti prescrizioni:
 - redazione di indagine fonometrica da produrre entro 30 giorni dall'inizio dell'esercizio, redatta da tecnico abilitato, finalizzata a verificare il rispetto dei valori limite previsti dalla normativa;
 - il manometro per la verifica del gradiente di pressione interna/esterna dovrà essere dotato di software per la registrazione in continuo H24;

CONSTATATA la congruità della polizza fidejussoria, agli atti dell'ufficio, con la succitata modifica;

VISTA la dichiarazione del tecnico incaricato dalla ditta, resa ai sensi dell'art. 2 e dell'art. 3 della L.R. n. 59/2018;

CONSIDERATO che dal funzionario istruttore incaricato e dal Responsabile di Posizione Organizzativa competente, ing. Giovanni Galiano, non si rilevano motivi ostativi all'accoglimento della domanda;

VISTA l'espressa dichiarazione di regolarità, resa con nota prot. 0640111 del 21/12/2021 dal Responsabile di Posizione Organizzativa di tipo "A", di assenza di conflitto d'interesse per il presente procedimento;

VISTO:

- il D. Lgs. n. 152/06;
- la D.G.R.C. n. 8/19;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte di:

AUTORIZZARE, ai sensi dall'art. 208 del D. Lgs. 152/06, la ditta **Bifolco & Co. s.r.l.** alla realizzazione della modifica sostanziale dell'impianto di trattamento rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ubicato nel Comune di Pagani alla via Filettine n° 109, consistente in:

- introduzione operazione di pretrattamento R12 per i codici EER 18.01.03* e 18.02.02*;
- introduzione operazione di smaltimento D13 per n. 15 codici EER non pericolosi 080112, 080318, 080410, 150203, 160306, 180102, 180104, 180107, 180109, 180203, 180206, 190904, 190905, 200128, 200132
- introduzione operazione di smaltimento D13 per n. 33 codici EER pericolosi 070101*, 070103*, 070104*, 070110*, 070210*, 070301*, 070303*, 070304*, 070701*, 070703*, 070704*, 070710*, 080111*, 080317*, 080409*, 090101*, 090102*, 090104*, 090105*, 150110*, 150202*, 160303*, 160305*, 160506*, 160507*, 160508*, 161001*, 161003*, 170301*, 180106*, 180108*, 180110*, 180205*;
- variazione dei codici EER su cui viene effettuata l'operazione D14 il tutto come da tabelle riepilogative allegate al presente provvedimento.

PRESCRIVERE alla ditta l'obbligo:

- di ottemperare alle condizioni ambientali riportate nel D.D. n. 166/2020;
- di presentare, entro trenta giorni dall'inizio dell'esercizio, a modifica realizzata, un'indagine fonometrica finalizzata a verificare il rispetto dei valori limite previsti dalla normativa vigente;
- che il manometro per la verifica del gradiente di pressione interna/esterna dovrà essere dotato di software per la registrazione in continuo H24.

PRECISARE che la ditta Bifolco & Co. s.r.l. potrà effettuare presso l'impianto le operazioni di recupero R13, R12, D15, D14 e D13, di cui all'allegato C e B alla Parte IV del D. Lgs. 152/06, così come definite dalla vigente normativa in materia, per i codici EER, quantità e volumi riportati nelle tabelle allegate (*Allegato 1* ed *Allegato 2*) al presente provvedimento.

EVIDENZIARE che:

- a) ai sensi del comma 5 dell'art. 184, del D. Lgs. 152/06, la classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore, assegnando ad essi il competente codice EER, di cui all'allegato D alla Parte IV;
- b) il deposito temporaneo dovrà essere effettuato in conformità dell'art. 185 bis del D. Lgs. n. 152/06.

PRECISARE che, ai sensi della delibera di Giunta Regionale n. 8/2019, la ditta:

- dovrà comunicare la data di inizio lavori all'U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno;
- al termine dei lavori, provvederà a darne comunicazione all'U.O.D. - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno, trasmettendo apposita perizia asseverata, da tecnico abilitato, attestante l'ultimazione dei lavori e la conformità degli stessi con il progetto approvato, così come modificato;

- in uno alla perizia asseverata, dovrà presentare comunicazione della data di inizio esercizio a modifica avvenuta, sottoscritta dal legale rappresentante.

AUTORIZZARE, ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/06, le emissioni in atmosfera prodotte dall'impianto, che in virtù della modifica vengono ad essere le seguenti:

Emissioni convogliate

Punto di emissione	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nm ³)	Flusso di massa (kg/h)
E1	Composti Organici Volatili	7,64	0,01
E2	NH₃	0,3	0,0018
	VOC	0,4	0,0024
	Odore	300	1,8
E3	Nox (espressi come NO₂	150	0,09

Emissioni diffuse

Punto di emissione	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nm ³)
P1	NH₃	0,15
P2	VOC	0,15

STABILIRE per i punti emissivi E2 ed E3 le seguenti prescrizioni:

1. il gestore almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio, dovrà darne comunicazione all'U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno, al Comune e al Dipartimento ARPAC competenti per territorio;
2. il termine massimo per la messa a regime è stabilito in 60 gg. a partire dalla data di messa in esercizio dello stesso. Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al succitato termine, il gestore dovrà presentare una richiesta all'U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno nella quale dovranno essere descritti gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga ed indicato il nuovo termine per la messa a regime. La proroga s'intende concessa qualora la Regione non si esprima nel termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta;
3. dalla data di messa a regime decorre il periodo di 10 giorni di marcia controllata, nel corso dei quali il gestore è tenuto ad eseguire un campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dal punto di emissione autorizzato. Il campionamento dovrà permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il relativo flusso di massa;

STABILIRE, inoltre, che:

1. i rapporti di prova delle analisi relative al controllo delle emissioni atmosferiche dovranno essere redatti ai sensi delle norme tecniche adoperate e delle leggi vigenti e pervenire entro 30 gg. all'U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno, al Comune e al Dipartimento ARPAC competenti per territorio;
2. gli autocontrolli delle emissioni in atmosfera abbiano frequenza almeno **annuale**. Le risultanze dovranno poi essere trasmesse alla U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno, al Comune e al Dipartimento ARPAC competenti per territorio;
3. è fatto obbligo alla Ditta della tenuta dei registri di cui all'Appendice 1 e 2, Allegato VI, parte V del D. Lgs. 152/06, nonché, in caso di installazione dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni, del registro di cui all'Appendice 3, Allegato VI, parte V del D. Lgs. 152/06;
4. stabilire che le caratteristiche dei dispositivi di accessibilità e dei punti di misura e campionamento per la verifica dei limiti delle emissioni in atmosfera, siano conformi a quanto disposto dalla D.G.R.C. 4102/92 e dal D. Lgs. 152/06;
5. in caso si verifichi un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, l'autorità competente deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana;
6. effettuare il pagamento degli oneri previsti per i controlli sulle emissioni in atmosfera entro trenta giorni dalla ricezione del relativo preventivo da parte del Dipartimento Arpac di Salerno;

7. le copie delle risultanze dei controlli annuali dovranno essere custodite presso la sede dell'impianto a disposizione degli organi preposti ai controlli;
8. è fatto obbligo che siano sempre e comunque previste tutte le misure appropriate di prevenzione dell'inquinamento atmosferico, tali da non alterare le normali condizioni ambientali e di salubrità dell'aria, al fine di evitare pregiudizio diretto o indiretto per la salute;
9. è fatto obbligo che per la verifica ed il rispetto dei limiti di emissione siano utilizzati i metodi di prelievo, di analisi ed i criteri di valutazione previsti dalla normativa vigente;
10. demandare, ai sensi della Legge Regionale n° 10/98 - art. 5, all'A.R.P.A.C., l'accertamento della regolarità, delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, se previsti, e l'invio delle risultanze dei controlli effettuati ai sensi delle Delibere di G.R. n.750/04 e n. 154/07 alla U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno.

CONFERMARE tutte le condizioni e prescrizioni previste nel D.D. n. 115/2019 e successivi, che non siano in contrasto con il presente provvedimento.

PRECISARE che la presente autorizzazione non esonera la ditta dal conseguimento di ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione, ecc., necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'attività. Si richiamano in particolare gli obblighi in materia di salute e di sicurezza sul lavoro e igiene pubblica, nonché in materia di prevenzione incendi di cui al D.P.R. n. 151/2011, ivi compreso l'eventuale aggiornamento degli adempimenti previsti.

FAR PRESENTE che avverso il presente decreto è ammesso, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica.

NOTIFICARE a mezzo pec il presente decreto alla ditta Bifolco & Co. s.r.l.. al seguente indirizzo: "bifolcoambiente@pec.it".

TRASMETTERE copia del presente decreto alla Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti della Regione Campania, al Sindaco del Comune di Pagani (Sa), all'A.R.P.A.C. Dipartimento di Salerno, all'ASL Salerno, all'Ente Idrico Campano, al Comando VV.F. di Salerno, alla Sezione Regionale del Catasto Rifiuti ARPAC, alla Sezione Regionale Albo Gestori Ambientali c/o CCIAA di Napoli.

INVIARE il presente decreto alla Casa di Vetro della Regione Campania per la pubblicazione.

Anna Martinoli